



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 101 del 13/12/2024

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023”.*

L'anno **duemilaventiquattro (2024)** il giorno **treddici (13)** del mese **dicembre** dalle ore 09:30 e ss., in Castelvetro e nella **Sala delle adunanze consiliari di Palazzo Pignatelli**, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale dell'11/12/2024 n. 70754, come punto aggiuntivo, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della seduta, risultano presenti/assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n.	CONSIGLIERI	Pres	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	STUPPIA Salvatore	X		9	CRAPAROTTA Pietro	X	
2	VIOLA Vincenza	X		10	ITALIA Maria	X	
3	CELIA GIROLAMO Giuseppe		X	11	STALLONE Antonino	X	
4	ERRANTE PARRINO Giuseppe		X	12	SAMMARTANO Francesco Giuseppe Rosario	X	
5	VIVONA Barbara Anna Rita	X		13	ROCCOLINO Salvatore	X	
6	DI BELLA Monica	X		14	MILAZZO Rosalia	X	
7	MARCHESE Gabriella	X		15	IMPALLARI Giovanni		X
8	CATALANOTTO Gaspare	X		16	PELLERITO Vita Alba		X

Presiede l'adunanza il Vice Presidente, Barbara Anna Rita Vivona.

Partecipa il Vice Segretario, Dott. Simone Marcello Caradonna.

Consiglieri assegnati n.16 - in carica n.16- Presenti n. 12 – Assenti n. 4 (Celia, Errante Parrino, Impallari, Pellerito).

Per l'Amministrazione sono presente il Sindaco, Avv. Giovanni Lentini, il Vice Sindaco, Ing. Mariano Palermo, l'Ass. Rosalia Ventimiglia, l'Ass. Salvatore Ingrasciotta e l'Ass. Davide Brillo.

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti.

LAVICE PRESIDENTE

Introduce al 5° punto all'O.d.G. *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023”* e dà la parola alla Cons. Di Bella.

La Cons. Di Bella riferisce che persiste la pregiudiziale sul carattere d'urgenza per cui, fermo restando che la proposta si deve votare entro il 31.12.2024, e vista l'approssimarsi delle festività, per ragioni di opportunità e prudenzialità chiede che il Dott. Di Como dichiari il carattere d'urgenza sull'approvazione della suddetta proposta di delibera e la prudenzialità nella votazione.

Il Dott. Di Como dichiara che l'atto deliberativo in questione deriva da uno specifico adempimento di legge, il quale prevede l'approvazione dello stesso entro il 31.12.2024. La mancata approvazione entro tale termine comporta l'applicazione di una sanzione che varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 500 mila. Pertanto ritiene che sussistano tutti i presupposti per l'approvazione di tale atto secondo i criteri dell'urgenza.

La Vice Presidente procede con la lettura della proposta di delibera *“Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023”* dando atto che la stessa è munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa. Dà lettura del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e della 3^a C.C.P.. Apre la discussione.

Intervengono nell'ordine:

La Cons. Di Bella chiede al Dott. Di Como se è obbligatoria per legge la permanenza delle partecipate SRR e FLAG, e ove non dovesse essere obbligatoria, che margine di flessibilità di intervento ha il Comune e perché non sono inserite il Gal Valle del Belice e l'ATI idrico tra le partecipate.

Il Dott. Di Como riferisce che la SRR è una società costituita da uno specifico adempimento adempimento di legge e non ci sono margini di discrezionalità; le quote possono essere modificate se il Consiglio di Amministrazione decidesse di incrementare il capitale sociale o di fare determinate operazioni societarie e contabili che richiedono l'intervento del Comune secondo la sua quota proporzionale. Per quanto riguarda il FLAG il sole e l'azzurro non ci sono vincoli normativi, ma si tratta di una partecipazione di una società che ha un determinato scopo e per il quale ha ricevuto uno specifico finanziamento e fino a quando non finisce tutta la programmazione relativa al finanziamento, quindi i margini di intervento sono bassissimi se non addirittura nulli. Per quanto riguarda l'ATI idrico il Comune non ha ancora liquidato e pagato nessuna quota di partecipazione, in quanto ci sono situazioni politiche che devono definirne la costituzione, e quindi non può rientrare in questo atto politico. Per quanto riguarda il GAL Valle del Belice è stata predisposta la proposta di deliberazione consiliare, che si trova al vaglio dei Revisori dei conti, per l'acquisizione della quota sociale di € 2.000.

Il Sindaco chiarisce che per quanto riguarda il GAL è stata prevista in bilancio la somma di € 2.000 come quota di partecipazione. Riferisce che è in corso una trattativa con il Dott. La Grassa perché l'atto di adesione deve essere unico ed è in attesa delle partecipazioni degli altri soci. Per quanto riguarda l'ATI idrico spiega che il Comune ne fa parte istituzionalmente e che l'adesione non è volontaria; ritiene che possa essere volontaria lo sganciamento nell'ipotesi di gestione unitaria del sistema idrico integrato. Riferisce che l'ATI idrico è una azienda pubblica alla quale partecipano tutti i Comuni e dovrebbe lavorare per la formazione di un progetto da dare in appalto per la gestione integrata di tutto il sistema idrico e depurativo. Hanno deliberato la nomina del Direttore Generale, avvenuta tramite avviso pubblico a cui hanno partecipato due soggetti che hanno avuto entrambi un punteggio di 100 e l'Assemblea dell'ATI idrico ha scelto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale del Comune di Pescara, ma ancora non si è perfezionata perché c'è un'interlocuzione sull'interpretazione effettiva dell'ammontare dell'indennità. Successivamente alla definizione di ciò saranno avviati operativamente i processi progettuali per giungere all'appalto generale nella provincia di Trapani. Riferisce che ci troviamo in frazione

comunitaria per cui non ci potrebbe essere una gestione delle reti idriche e di depurazione che non sia affidata agli ATI.

La Cons. Di Bella chiede se è obbligatoria la partecipazione all'ATI idrico.

Il Sindaco risponde assolutamente sì, in quanto i Comuni sono parte istituzionale dell'ATI idrico. I Comuni possono chiedere una autonomia gestionale specificando le ragioni che la giustificano, ma è una valutazione specifica che va fatta e che deve essere approvata con delibera dell'Assemblea dell'ATI idrico. Chiarisce che il Comune di Castelvetro è parte obbligatoria e la Regione nella ripartizione ha fatto coincidere le zone ottimali di gestione della rete idrica e degli impianti di depurazione con le province e secondo la dimensione del Comune verrà definita la quota di partecipazione.

La Cons. Di Bella chiede, considerato che il Comune sta spendendo parecchie somme nella gestione della rete idrica e della rete fognaria, se l'Amministrazione ha valutato la possibilità di chiedere alla Regione il rimborso delle somme sostenute, anche a causa della siccità.

Il Sindaco spiega che altre Province con partecipate in house hanno attivato una gestione ottimale del servizio idrico integrato il cui costo è coperto con la tariffa. Il Comune di Castelvetro ad oggi ha avuto assegnato dalla Regione 1.600.000 mila euro, che sarà girato al Commissario di Governo, perché il depuratore del Comune di Castelvetro è gestito dal Commissario di Governo. Riferisce che il Dott. Caime sta lavorando ad un nuovo piano economico finanziario di gestione del sistema idrico integrato, in cui saranno inseriti anche i costi del depuratore di Castelvetro e determinare la tariffa, secondo le indicazioni ARERA. Si auspica che si possano abbattere entro un anno e mezzo i costi, perché accanto al depuratore sorgerà un impianto fotovoltaico, ma la gestione del depuratore fra 5 o 6 mesi sarà del Comune di Castelvetro e i costi saranno caricati nella tariffa. Ritene che la Regione non pagherebbe il rimborso, qualora si chiedesse, in quanto il Comune di Castelvetro risulta inadempiente.

La Vice Presidente passa alle dichiarazioni di voto, su richiesta del Cons. Sammartano.

Il Cons. Sammartano per dichiarazione di voto, a seguito dei chiarimenti resi, anticipa il proprio voto favorevole, ma evidenzia che il parere dei Revisori è stato reso il 24.10.2024, è trascorso un mese e mezzo, è stata trattata con carattere d'urgenza, in quanto sono con il punto aggiuntivo rispetto all'O.d.G. che c'era ordinariamente giorno 11.12.2024, chiede che tutta la macchina amministrativa si organizzasse in tal senso.

Entra il Cons. Impallari – Presenti 13 Assenti 3

Il Cons. Impallari precisa che la delibera è stata esaminata dalla 3° C.C.P. ed hanno chiarito tutti i dubbi, grazie al Dott. Di Como. Anticipa il voto favorevole del gruppo La Svolta.

La Cons. Di Bella per dichiarazione di voto, pur con le perplessità sulle modalità d'urgenza della convocazione superate dalla dichiarazione fatta del Dott. Di Como e considerato che si tratta di una delibera molto tecnica in cui nulla c'è di politico e avendo ascoltato anche le indicazioni che il Sindaco ha dato sull'ATI idrico che a suo giudizio inizia ad essere un altro aspetto molto importante e che spera che il Consiglio comunale tratterà con la dovuta attenzione, darà voto favorevole alla delibera in oggetto, rappresentando che il voto all'interno della seduta è dato grazie alla presenza dei Consiglieri della minoranza.

La Vice Presidente, in assenza di altre dichiarazioni di voto, passa alla votazione della proposta di delibera "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023", per appello nominale, richiesto dal Cons. Sammartano.

All'esito della votazione risultano n. 13 voti favorevoli su 13 Consiglieri presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti, con 13 voti favorevoli su 13 Consiglieri presenti e votanti, accertati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati,

DELIBERA

L'approvazione dell'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023*".

Il Cons. Sammartano ritiene opportuno, considerato che si sono confrontati sull'urgenza dell'approvazione della proposta di delibera, votare l'immediata esecutività della delibera, acquisito il parere del Vice Segretario.

Il Vice Segretario dà parere favorevole sulla proposta del Cons. Sammartano.

Al termine la Vice Presidente, considerata la richiesta di immediata esecutività del Cons. Sammartano e su cui il Vice Segretario ha espresso parere favorevole, invita il Consiglio a votare, per alzata e seduta, al fine di dichiarare immediatamente esecutiva l'adottata deliberazione.

All'esito della votazione risultano n. 13 voti favorevoli su 13 Consiglieri presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti, con 13 voti favorevoli, resi per alzata e seduta su 13 Consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori in precedenza nominati,

APPROVA

la proposta e per l'effetto, dichiara l'adottata deliberazione immediatamente esecutiva.

La Vice Presidente chiude il punto.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Vice Presidente

F.to Vivona Barbara Anna Rita

Il Consigliere Anziano

F.to Vincenza Viola

Il Vice Segretario

F.to Dott. Simone Marcello Caradonna

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li 13/12/2024</p> <p>Il Vice Segretario F.to Dott. Simone Marcello Caradonna</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p> <p>_____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--



CITTÀ DI CASTELVETRO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VII Direzione Organizzativa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale il _____ con deliberazione n. _____

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
 NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrative esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 18 OTT 2024
 IL RESPONSABILE
 Dott. Andrea Antonino Di Como

_____ 8 OTT 2024
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ASSESSORE RELATORE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 18 OTT 2024
 IL RESPONSABILE
 Dott. Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA € _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data _____
 IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VII

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124 che costituisce nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e, nello specifico:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 i Comuni dovevano provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione e/o alienazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 4) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 5) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- 6) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

7) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

8) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all' art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi delle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P.;

VISTA la revisione straordinaria della partecipate approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del C.C., n. 10 del 28.09.2017, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 175/2016, con la quale si è dato atto che per le sottoelencate società partecipate dal Comune di Castelvetro non è stata adottata nessuna determinazione di razionalizzazione, di dismissione e/o alienazione della quota societaria:

- S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD Società Consortile per Azioni, società costituita per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, di cui l'ente detiene il 21,19% del capitale sociale;
- FLAG "IL SOLE E L'AZZURRO TRA SELINUNTE SCIACCA E VIGATA", Società Consortile Cooperativa, di cui il Comune detiene il 20,45% del capitale sociale. E' stata costituita per le finalità di incentivazione di azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca. L'attività è finanziata con fondi europei: Bando di attuazione - Asse IV, Misura 4.1 del fondo europeo della pesca;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 20 del T.U.S.P., come risultante nell'allegato sub "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale non si individuano procedure di razionalizzazione, dismissione e/o alienazione delle partecipazioni;

PROPONE

al Consiglio Comunale;

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1) di approvare la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 175/2016, di tutte le partecipazioni possedute al 31.12.2023 dal Comune di Castelvetro accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale non si individuano procedure di razionalizzazione, dismissione e/o alienazione delle partecipazioni;

2) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

3) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;

4) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 20, commi 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VII

(Dott. Andrea Antonino Di Como)



COMUNE DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Verbale n. 20 del 23/10/2024

L'anno 2024, il giorno ventitrè del mese di Ottobre alle ore 18:00, in modalità online, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

- Dott. Clelia Mogavero - Presidente
- Dott. Concetta Petrolo - Componente
- Dott. Carlo Felice Sgro' - Componente

per discutere del seguente ordine del giorno:

- 1) parere proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto *"Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023"*;
- 2) parere determinazione dirigenziale n. 1815 del 22.10.2024 di quantificazione delle risorse decentrate 2024;

Il Collegio dei Revisori, tenuto conto della documentazione pervenuta:

- Richiesta parere con nota n 60527 del 22/10/2024 pervenuta nella stessa data tramite pec;
- Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto *"Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16r giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023"* munita dei pareri tecnico e contabile con allegata relazione a firma del Responsabile della Direzione VII;
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 1815 DEL 22-10-2024 avente come

oggetto " ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024" comprensiva dell'allegato " A";

- Relazione tecnica sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate 2024;

elabora l'allegato parere relativo al primo punto all'ordine del giorno.

Successivamente procede all'istruttoria relativa al secondo punto all'ordine del giorno.

Alle 21.00 il Collegio termina i lavori rinviando la stesura del parere relativo alla prossima adunanza.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente da

Clelia Mogavero

Dott. Clelia Mogavero - Presidente - C = IT

Firmato digitalmente da: PETROLO CONCETTA
Data: 23/10/2024 21:49:31

Dott. Concetta Petrolo - Componente - _____

Dott. Felice Carlo Sgro' - Componente - _____

Firmato digitalmente da:

CARLO FELICE SGRO'

Firmato il 24/10/2024 11:08

Serie: Certificato: 942220462291589193675694231162/02058964

Valido dal 21/11/2023 al 23/11/2026

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA.1

Protocollo Arrivo N. 61027/2024 del 24-10-2024
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Allegato Verbale n. 20 del 23/10/2024

Parere alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023

Il Collegio dei Revisori,

Visto l'art. 239 del Testo Unico Enti Locali;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE" e suoi allegati trasmessi dal Responsabile della Direzione VII in data 22 c.m. tramite pec Prot.60527;

Preso atto che si intende mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società:

1. **S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI** - con una quota societaria pari al 21,19 % dei titoli azionari;

2. **FLAG "IL SOLE E L'AZZURRO TRA SELINUNTE SCIACCA E VIGATA", Società Consortile Cooperativa** con una partecipazione corrispondente al 20,45% del capitale sociale.

Preso atto che NON si rende necessario intraprendere alcuna azione di razionalizzazione ;

Esprime,

per quanto di propria competenza, parere favorevole in merito all'adozione della proposta di delibera in esame, invitando l'Ente e gli uffici a dar corso agli adempimenti in essa contenuti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente da
Clelia Mogavero
C = IT

Dott. Clelia Mogavero - Presidente - _____

Firmato digitalmente da: PETROLO CONCETTA
Data: 23/10/2024 21:50:28

Dott. Concetta Petrolo - Componente - _____

Dott. Felice Carlo Sgro' - Componente - _____

Firmato digitalmente da:
CARLO FELICE SGRO'
Firmato il 24/10/2024 11:07
Serie Certificato: 942220462291586193875934331162024044
Valido dal 21/11/2023 al 23/11/2026
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA

Protocollo Arrivo N. 61027/2024 del 24-10-2024
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Città di Castelvetro

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE VII

Allegato "A" alla deliberazione avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023"

Relazione sulle società partecipate finalizzata alla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12. 2023, ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Premessa

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, pertanto, il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

L'art. 24 del T.U.S.P. prevede che entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, ai fini in questione devono essere alienate od oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 del T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2 del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti

categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, pertanto, devono essere attentamente valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

LE PARTECIPATE DELL'ENTE

Le partecipazioni detenute da questo Comune sono le seguenti:

- 1. S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**
- 2. FLAG "IL SOLE E L'AZZURRO TRA SELINUNTE SCIACCA E VIGATA", Società Consortile Cooperativa.**

La prima società, è stata costituita in attuazione di specifiche normative, attinenti le gestione di servizi pubblici essenziali quali quelli relativi alla raccolta rifiuti del territorio.

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

La partecipazione azionaria di questo comune nella società in argomento, nasce per espressa indicazione normativa e precisamente dalla L.R. 9/2010 e s.m.i., che attribuisce alle S.R.R. l'attività di controllo di cui all'art. 8, c. 2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. Considerato, per quanto sopraesposto, che la società è stata costituita per ottemperare a specifiche disposizioni di legge non sussistono i presupposti per attivare procedure di razionalizzazione, alienazione e/o dismissione delle quote societarie detenute da questo ente.

La S.R.R. ha avuto inizio il 10/01/2012 ed avrà durata fino al 31/12/2030 è stata costituita a norma dell'art. 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6, comma 1, della L.R. 8 aprile 2010, n. 9, tra i COMUNI DI CAMPOBELLO DI MAZARA, CASTELVETRANO, GIBELLINA, MAZARA DEL VALLO, PARTANNA, POGGIOREALE, SALAPARUTA, SALEMI, SANTA NINFA, VITA, PETROSINO e LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI.

La quota societaria del Comune di Castelvetro è pari al 21,19 % dei titoli azionari.

Per quanto riguarda i compensi dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo della partecipata si rappresenta che non è previsto alcun compenso e/o trattamento economico.

FLAG "IL SOLE E L'AZZURRO TRA SELINUNTE SCIACCA E VIGATA", Società Consortile Cooperativa.

La Società consortile a r.l. GAC "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata" costituita in data 10 gennaio 2013 poi trasformata in FLAG "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata", società consortile cooperativa con capitale misto pubblico e privato senza

finalità di distribuzione di utili ai soci a norma dell'art. 2315 e seguenti del codice civile, nasce, (così come richiesto dal Dipartimento Regionale Interventi per la Pesca, con nota prot. 1112 del 26/10/2012, di costituirsi in organizzazione avente personalità giuridica con lo scopo di realizzare un Gruppo d'Azione Costiera (G.A.C.), previsto dalla normativa comunitaria, Bando di attuazione - Asse IV, misura 4.1 del fondo Europeo della Pesca - Sviluppo Sostenibile delle Zone di Pesca (Artt. 43, 44 e 45 del regolamento CE 1198/2006), interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.). In data 15 febbraio 2013 con D.D.G. n. 93/Pesca del Dipartimento Regionale per gli interventi della pesca dell'Assessorato delle Risorse Agricole e della Pesca veniva approvato il P.S.L. del Gac "Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata".

In data 5 Giugno 2013 veniva sottoscritta la convenzione tra la Regione Siciliana ed il GAC che regola i rapporti tra il Referente dell'Autorità di Gestione (R.A.G.) dell'Organismo Intermedio Regione Siciliana del FEP 2007/2013 ed il Gruppo di Azione Costiera (G.A.C.) "Il Sole l'Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata".

L'Amministrazione Comunale è titolare di quote pari a nominali Euro 9.000,00 corrispondente al 20,45% del capitale sociale.

La durata dell'impegno: la società è stata costituita il 10.01.2013 e la durata dell'impegno è sino al 31/12/2050.

Con D.D.G. n. 341 del 10 giugno 2013 del Dipartimento Regionale per gli interventi della pesca dell'Assessorato delle Risorse Agricole e della Pesca, registrato alla Corte dei Conti il 30 settembre 2013 Reg. n. 8, foglio n. 141, è stato finanziato il P.S.L. del G.A.C. ed è stato concesso un contributo di € 2.027.495,00. La società, per quanto sopraesposto, costituisce lo strumento espressamente previsto dalla normativa comunitaria per l'implementazione delle politiche di sviluppo della pesca, pertanto, non può essere liquidata o cessare la propria attività istituzionale prima della completa attuazione del P.S.L. (Piano di Sviluppo).

Per quanto riguarda i compensi dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo della partecipata si rappresenta che non è previsto alcun compenso e/o trattamento economico.

Conclusioni

Sulla base di quanto riportato nella presente relazione si rappresenta che, in riferimento a quanto disciplinato dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, non sussistono, così come deliberato in sede di revisione straordinaria delle partecipate approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del C.C., n. 10 del 28.09.2017, i presupposti per attivare procedure di razionalizzazione, alienazione e/o dismissione delle quote societarie detenute da questo ente al 31.12.2023.

Castelvetrano, 18.10.2024



IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VII

(Dott. Andrea Antonino Di Como)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Antonino Di Como", written over the typed name.